



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

TRIBUNALE FEDERALE

P.D. 7F/2016

T.F. 7/2016

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai Signori:

Avv. Antonella Terranova

Presidente est.

Avv. Cristiano Novazio

Componente

Avv. Francesco Paoletti

Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In merito all'atto di deferimento adottato in data 21 novembre 2016 ai sensi dell'art. 53, comma 5, del Regolamento di Giustizia dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Siccardi nei confronti del Sig. Nicola Berruti.

FATTO

Con atto in data 21 novembre 2016 il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Francesco Siccardi, deferiva innanzi a codesto Tribunale il Sig. Nicola Berruti, tesserato presso il G.C. Salsomaggiore e, al momento della gara, in possesso di HCP EGA 22,9, chiedendo che venisse comminata la sanzione di 12 (dodici) mesi di squalifica dalle competizioni a computarsi dalla data dell'emissione del relativo provvedimento, per aver consegnato il proprio score con un risultato inferiore a quello effettivamente conseguito.

Risulta in punto di fatto che al termine della gara "Manageritalia Golf Trophy" del 10 aprile 2016, il Sig. Nicola Berruti consegnava uno score riportante in sei buche un risultato inferiore a quello effettivamente conseguito; tale circostanza veniva riferita dal Sig. Paolo Crippa,

compagno di gioco dello stesso Sig. Berruti, al Sig. Paolo Besagno, Segretario sportivo del Golf Club Bergamo "L'Albenza" ove si era disputata la gara in questione.

Nel corso del procedimento disciplinare instauratosi il Sig. Nicola Berruti faceva pervenire al Sostituto Procuratore Federale una comunicazione datata 12.10.2016 con la quale contestava la ricostruzione dei fatti e, segnatamente, riteneva inveritiero che taluni colpi alle buche 9, 11, 13 e 15 fossero stati mai tirati.

A tale contestazione replicava il Sig. Paolo Crippa che riferiva di essere assolutamente certo della ricostruzione delle buche fornita subito dopo la gara, per aver dettagliatamente preso nota di tutti i colpi tirati dal Sig. Berruti dopo essersi avveduto, già dalla buca 7, che il conteggio dei colpi non risultava esatto.

Sulla base dell'istruttoria svolta all'esito del procedimento disciplinare, il Sostituto Procuratore adottava l'atto di deferimento di cui al presente giudizio.

In difetto di richiesta di decreto sanzionatorio, il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di discussione presso la sede della Federazione Italiana Golf in Roma per il giorno 27 gennaio 2017.

Con comunicazione via email del 25 gennaio 2017, indirizzata alla Segreteria degli Organi di Giustizia, il Sig. Berruti, oltre a giustificare la propria assenza all'udienza del 27 gennaio 2017, si riportava alle difese svolte nel procedimento dinanzi al Sostituto Procuratore Federale, comunicando altresì di essersi autosospeso sin dal mese di novembre 2016.

Il Collegio, all'udienza del 27 gennaio 2017, si riservava.

DIRITTO

Il deferimento è fondato e va accolto.

La minuziosa ricostruzione offerta dal Sig. Paolo Crippa alla conclusione della gara non può che essere ritenuta attendibile. Ed infatti, con specifico riferimento alla ricostruzione delle buche, il Sig. Berruti, nelle proprie difese, si è limitato a contestare che taluni dei colpi appuntati dal Sig. Crippa (e, segnatamente alle buche 9, 11, 13 e 15) non sarebbero stati in effetti tirati.

Al riguardo, però, anche a voler accedere alla tesi difensiva del Sig. Berruti, tale circostanza

non farebbe venir meno in alcun modo la sussistenza dell'infrazione contestata (sebbene numericamente meno consistente). Né i restanti colpi effettivamente giocati ma non conteggiati potrebbero essere utilmente attribuiti a dimenticanza o alla sola buona fede del giocatore, trattandosi, peraltro di giocatore dotato HCP EGA di 22,9.

Conclusivamente, le difese svolte dalla Sig. Berruti non appaiono idonee a mutare il quadro probatorio delineato dal Sostituto Procuratore.

PQM

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, in accoglimento del deferimento promosso dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Siccardi con atto del 21 novembre 2016, commina al Sig. Nicola Berruti la sanzione di 12 (dodici) mesi di squalifica dalle gare di interesse Federale, per violazione dell'art. 6-6 lett. d) delle Regole del Golf.

Preso atto peraltro della dichiarazione del Sig. Nicola Berruti in ordine alla mancata partecipazione a gare dal mese di novembre 2016, e rilevato che effettivamente l'ultima gara di interesse Federale a cui lo stesso ha partecipato si è svolta il 18 novembre 2016, il Collegio ritiene di poter decurtare dalla durata complessiva della squalifica il periodo di autosospensione già decorso.

Il periodo di squalifica andrà pertanto a cessare il 17 novembre 2017.

Così deciso in Roma, 27 gennaio 2017.

Avv. Antonella Terranova est.
Presidente



Avv. Francesco Paoletti
Componente



Avv. Cristiano Novazio
Componente

